



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

SERVIZIO VI – POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Codice sito: 4.18/2016/68

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0004563 P-4.23.2.18

del 17/10/2016



15034803

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

CSR PEC LISTA 3

Al Presidente della Regione Puglia Coordinatore
della Commissione Agricoltura

sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente della Regione Lombardia
Coordinatore Vicario della Commissione Agricoltura

delegazione_roma@pec.regione.lombardia.it

e p.c. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali

Gabinetto

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero dello sviluppo economico

Gabinetto

gabinetto@pec.mise.gov.it

Oggetto: Schema di decreto interministeriale concernente *l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i produttori lattiero-caseari*, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si comunica che è disponibile sul sito www.statoregioni.it, al codice n. 4.18/2016/68 sopra indicato, il documento in oggetto, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 10389 del 17 ottobre 2016.

Su tale provvedimento è stata richiesta l'iscrizione urgente all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Stato-Regioni di giovedì 20 ottobre 2016.

Il Direttore
Antonio Naddeo
Antonio Naddeo

Schema di Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'articolo 60 del medesimo regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

VISTO altresì l'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

VISTO il decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2004, n. 152;

VISTO l'articolo 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari";

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

CONSIDERATO che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;

CONSIDERATA la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

CONSIDERATA l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti contenenti latte;

RITENUTO pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;

VISTA la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

CONSIDERATO l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifica effettuata di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

DECRETANO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per le denominazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2

(Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari)

1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- a) *"paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte"*;
- b) *"paese di condizionamento o di trasformazione: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato"*.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: *"origine del latte: nome del paese"*.

Art. 3

(Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi)

1. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "miscela di latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "miscela di latte di Paesi non UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi non UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Art. 4

(Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Art. 5

(Sanzioni applicabili)

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dopo 90 (novanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali

Il Ministro dello sviluppo economico

Latte* e prodotti alimentari contenenti latte* di cui all'articolo 1, comma 1.
Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
Formaggi, latticini e cagliate
Latte sterilizzato a lunga conservazione
Latte UHT a lunga conservazione

** Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.*

H



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

1. Premessa

Il regolamento (UE) 1169/2011 ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura prevedendo, tra l'altro, le modalità di indicazione obbligatoria e volontaria dell'origine in etichetta.

L'articolo 26, par. 5, del regolamento in argomento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di alimenti, tra cui il latte.

Ad esito delle relazioni di cui all'art. 26, par. 5 del regolamento (UE) 1169/2011, la Commissione europea non ha ancora previsto l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. Tuttavia la Commissione è stata invitata – con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 - a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori.

In Italia è forte l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari ed infatti già la legge 4/2011 aveva previsto le modalità di indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta. Come si dirà più estesamente nel prosieguo, l'interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine, in particolare del latte e dei prodotti da esso derivati, è stato confermato dalla consultazione pubblica, svolta ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ed avvalorato dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA.

Al fine quindi di tener conto delle richieste dei consumatori italiani e fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti si è ritenuto di introdurre – nelle more dell'emanazione

di atti comunitari - una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Il presente decreto reca, pertanto, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari; esso ha valenza solo sul territorio nazionale e un' applicazione sperimentale prevista fino al 31 marzo 2019.

2. Iter procedurale

Lo schema di decreto è stato formalmente notificato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in data 13 luglio u.s. e, successivamente, presentato al Comitato fitosanitario della Commissione europea (Direzione Generale AGRI) dove è stato illustrato nell'ambito della voce "Varie" dell'ordine del giorno.

Il decreto è stato accompagnato da una relazione illustrativa articolata su due temi: 1) Elementi a supporto del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alle informazioni sul Paese di origine del latte e del latte usato come ingredienti dei prodotti alimentari; 2) Elementi che comprovano il nesso tra l'origine e la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In esito a colloqui bilaterali, il decreto è stato poi nuovamente esaminato dallo *STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED* della Commissione Europea del 14 settembre u.s., operativo all'interno della Direzione Generale SANTE dell'Unione europea.

I termini del procedimento di esame dello schema di decreto da parte dei servizi della Commissione europea (previsti in 90 giorni dalla data di notifica) sono scaduti il 13 ottobre c.m, senza che siano pervenute osservazioni contrarie o correttive da parte della Commissione.

3. Analisi dell'articolato

L'articolo 1, al comma 1, riporta il campo di applicazione del decreto che ha, come detto, ad oggetto il latte, intendendo per questo sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale, e i prodotti lattiero-caseari, preimballati secondo la definizione di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il comma 2 dell'articolo prevede invece esenzione dall'obbligo per i prodotti ad indicazione geografica di cui al regolamento (UE) 1151/2012 e per il latte fresco, già disciplinato con normativa nazionale. Il comma 3 prevede che resti fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della normativa comunitaria.

L'articolo 2, al comma 1, fornisce le modalità di indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari disponendo l'obbligo di indicare il paese di mungitura e il paese di condizionamento o di trasformazione mentre al

comma 2 prevede che nel caso in cui il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese l'obbligo di cui al comma 1 possa essere assolto con la dicitura: "origine del latte".

L'**articolo 3** reca le modalità di indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti alimentari indicati nell'allegato 1 al decreto stesso, qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato in più Paesi comunitari (comma 1) o situati al di fuori dell'Unione Europea (comma 2). In questo caso possono essere utilizzate le dizioni "miscela di latte di Paesi UE" (o "miscela di latte di Paesi non UE) per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" ("latte condizionato o trasformato in Paesi non UE") per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

L'**articolo 4** reca le disposizioni per fornire una migliore informazione al consumatore, prevedendo al **comma 1** che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa definire apposite campagne informative sui sistemi di etichettatura. Il **comma 2** fornisce, invece, indicazioni circa le modalità di apposizione in etichetta delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto.

L'**articolo 5** reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto e rimanda alle previsioni di cui all'art. 4, comma 10 della legge 3 febbraio 2011 n. 4.

L'**articolo 6** reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'EFTA.

L'**articolo 7** dispone in ordine a norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede l'applicabilità in via sperimentale delle disposizioni del decreto fino alla data del 31 marzo 2019; il comma 2 prevede la predisposizione di un rapporto da inviare alla Commissione europea, alla data del 31 dicembre 2018, sull'applicazione del decreto in argomento da parte dei due ministeri competenti in materia (Mipaaf e Mise); il comma 4 prevede la possibilità che i prodotti di cui all'articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione.

L'entrata in vigore è prevista dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Capo del Dipartimento

Luca Bianchi

